

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012
252/2012/E/EEL

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UNA IMPRESA
DISTRIBUTTRICE DELL'ENERGIA ELETTRICA, CUI È STATO EROGATO L'INCENTIVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 12, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE
2006, N. 292/06**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 giugno

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 43/11 (di seguito: deliberazione VIS 43/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11 con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 105/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 105/2012/E/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 11, del TIQE definisce le modalità di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, ha istituito un incentivo per le imprese distributrici che registrano i clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione;
- la deliberazione ARG/elt 190/09 ha previsto i controlli che possono essere effettuati da parte dell'Autorità sia prima dell'erogazione dell'incentivo sia successivamente ad essa (articolo 2) e disciplinato, con il Titolo III, i controlli a campione effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10, l'Autorità ha erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a undici imprese distributrici, riportate nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento;
- con la deliberazione VIS 43/11, sono state disposte 3 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione 105/2012/E/eel, sono state disposte 3 verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A, alla deliberazione 292/06;
- il Collegio, nella 719^a riunione di Autorità, del 3 maggio 2012, ha dato mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli, d'intesa con la Direzione Infrastrutture, di predisporre una verifica ispettiva nei confronti di una ulteriore impresa distributtrice che ha beneficiato degli incentivi erogati con la deliberazione 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti, allacciati in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.4, del TIQE e dal Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare la verifica ispettiva nei confronti di una impresa distributtrice che ha beneficiato dell'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva, da attuare entro il 31 dicembre 2012, nei confronti di una impresa distributrice dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, 292/06, da svolgersi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.4, del TIQE e dal Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e secondo le modalità definite nel documento "*Verifica ispettiva nei confronti di una impresa distributrice dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva, di cui al punto 1., sia effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all' esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui sarà effettuata la verifica ispettiva;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, all' esercente interessato dalla verifica ispettiva, di cui al punto 1.;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché sia inviata la lettera di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni